

Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento nell'ambito dei Distretti socio-sanitari, di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016, e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui alla legge regionale 2 febbraio 2019, n. 2, per la realizzazione dell'iniziativa "Rete dei servizi di facilitazione digitale – Regione Lazio"

PREMESSA

Il presente avviso disciplina le modalità di partecipazione e adesione all'iniziativa regionale "Rete dei centri di facilitazione – Regione Lazio" da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 1, Asse 1 - Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale", ai sensi della D.G.R. n. 1172 del 13 dicembre 2022.

La citata Misura 1.7.2 del PNRR punta a rafforzare la Rete dei punti di facilitazione digitale, con l'obiettivo di disporre di una rete organica di luoghi di facilitazione digitale attivi sul territorio e di supportare il miglioramento delle competenze digitali nelle fasce della popolazione a maggior rischio di subire le conseguenze del *digital divide*.

Con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono stati identificati quali "Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR" (di seguito "Amministrazioni titolari") i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR (art. 1, comma 4, lett. l).

Inoltre, con il medesimo decreto sono stati definiti come "Soggetti attuatori" i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR (art. 1, comma 4, lett. o).

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base di specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente" (art. 9, comma 1).

Al fine di attivare le risorse dedicate alla sopra citata misura del PNRR, è prevista la stipula di Accordi tra Amministrazione titolare dell'intervento e ciascuna Regione e Provincia autonoma, da sottoporre all'esame degli organi di controllo.

Con DGR n. 1172/2022 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il Dipartimento per la trasformazione digitale – DTD – della Presidenza del Consiglio, per la realizzazione della predetta Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR.

L'obiettivo generale dell'intervento "Rete dei servizi di facilitazione digitale" è legato all'accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno

godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l'uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. L'iniziativa prevede attività finalizzate ad accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, in modo che possano raggiungere il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp, che definisce le competenze digitali minime richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva e che, pertanto, tutti i cittadini dovrebbero possedere. Il fine ultimo è quello di consentire un approccio consapevole alla realtà digitale e alla equa fruizione dei servizi online offerti dalle amministrazioni pubbliche.

I compiti della Regione nella sua qualità di soggetto attuatore sono indicati all'art.6 dello Schema di Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n.241, tra cui quello di "curare la predisposizione e l'attuazione delle procedure implementative del Piano Operativo allegato sia attraverso avvisi rivolti alle amministrazioni locali per la selezione dei relativi progetti sia attraverso forme di collaborazione con soggetti terzi, nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016, ovvero decreto legislativo n. 36/2023, e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità di cui alla legge 241/90".

Il Dipartimento per la trasformazione digitale curerà inoltre la formazione e la certificazione delle competenze dei facilitatori al livello 5 dello standard di riferimento europeo DigComp. A tal proposito, il Dipartimento fornisce, attraverso il sito *Web Repubblica Digitale*, un catalogo di corsi formativi in modalità asincrona a supporto della formazione dei facilitatori digitali e dei cittadini, al quale si aggiungeranno alcune integrazioni proposte dalla Regione Lazio volte principalmente ad approfondire le specificità locali e i servizi pubblici offerti dagli enti che insistono sul territorio.

Inoltre, al fine di assicurare la raccolta delle informazioni necessarie per la rendicontazione delle attività e alimentare il sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR, il Dipartimento mette a disposizione del Soggetto sub-attuatore la piattaforma ReGIS che permette di garantire la gestione dell'anagrafica di progetto, la definizione del quadro economico e l'inserimento dei pagamenti effettuati nell'ambito del progetto con i relativi giustificativi.

Il Dipartimento metterà a disposizione un sistema di monitoraggio e knowledge management per il monitoraggio fisico del progetto (*target* e *milestone*).

Il progetto ha l'obiettivo di creare 3.000 punti di facilitazione su tutto il territorio nazionale (di cui 287 per il Lazio) per accrescere le competenze e l'inclusione digitale di 2 milioni di cittadini (231.000 per il Lazio).

Relativamente alle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'intervento, si rileva che la Tavola di ripartizione delle risorse finanziarie, nella seduta del 21/06/2022 della Conferenza Stato-Regioni, ha previsto l'assegnazione alla Regione Lazio di risorse pari a € 12.621.779,00 per l'attuazione della Misura 1.7.2 del PNRR.

Con decreto n. 65 del 24/06/2022 del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), di ripartizione delle risorse finanziarie, dei punti di facilitazione digitale e del target di cittadini tra le Regioni/Province autonome per la realizzazione della Misura 1.7.2 - intervento "Rete di servizi di facilitazione digitale" della missione M1 - componente C1 del PNRR, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 02/09/2022 al n. 2242, sono state assegnate formalmente alla Regione Lazio le risorse sopra indicate. Infine, con Nota unica di comunicazione n. 0233727 del 01/03/2023 il DTD ha comunicato che l'Accordo del 19/01/2023 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la Regione Lazio per la realizzazione della Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale" Missione 1 - Componente 1 del PNRR è stato ammesso al visto di registrazione digitale della Corte dei conti n. 504 del 15 febbraio 2023.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Avviso all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, definisce i criteri per la selezione di **37 centri di facilitazione digitale** nell'ambito dei Distretti socio-sanitari, di cui all'articolo 43 della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11, nonché delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui alla legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 2, e alla deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660 e le modalità di partecipazione al progetto da parte degli enti interessati, nell'ambito della Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale".
2. I target nazionali previsti per la Misura 1.7.2 sono i seguenti:
 - I. entro il 30 giugno 2024, 500.000 cittadini partecipanti alle attività di formazione;
 - II. entro il 30 giugno 2026, 2.000.000 cittadini partecipanti alle attività di formazione.
3. I target progettuali a livello regionale sono:
 - I. entro il 31 dicembre 2023, 57.750 cittadini unici formati, 86.625 servizi erogati e 215 centri di facilitazione aperti.
 - II. entro il 31 dicembre 2024, 138.600 cittadini unici formati, 204.900 servizi erogati e 287 centri di facilitazione aperti.
 - III. entro il 31 dicembre 2025, 231.000 cittadini unici formati e 346.500 servizi erogati.
4. L'importo del finanziamento complessivo concedibile ai Soggetti sub-attuatori nel Lazio per tutti i centri di facilitazione è individuato in un importo di € 1.728.492,00 (unmilionesettecentoventottomilaquattrocentonovantadue), determinato in funzione di:
 - I. tipologia degli interventi previsti;

- II. target regionale di numero dei cittadini (pari a 168.000) e di servizi da erogare (pari a 252.330) da raggiungere attraverso l'apertura di almeno 37 centri di facilitazione digitale attivabili nell'ambito dei distretti socio-sanitari e delle aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione Lazio entro il 31 dicembre 2025.
5. Il finanziamento sarà erogato secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente avviso.

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. L'avviso è emanato in attuazione della seguente normativa:

- I. Normativa europea

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;

- II. Normativa nazionale

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- il decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge del 1° luglio 2021, n.101, recante "Misure urgenti relative al

- Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento delle capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
 - il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021 – G.U. n. 229 del 24 settembre 2021 - relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Milestone e Target previsti per l’attuazione degli stessi e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
 - i principi trasversali previsti nel PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità e di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di Milestone e Target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC;
 - l’art. 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
 - decreto n. 65 del 24/06/2022 del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), di ripartizione delle risorse finanziarie, dei punti di facilitazione digitale e del target di cittadini tra le Regioni/Province autonome per la realizzazione della Misura 1.7.2 - intervento “Rete di servizi di facilitazione digitale” della missione M1 - componente C1 del PNRR, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 02/09/2022 al n. 2242, sono state assegnate formalmente alla Regione Lazio le risorse sopra indicate;
 - il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106” e s.m.i..

III. Normativa regionale

- lo Statuto della Regione Lazio
- la deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2021, n. 755, recante: “Governance operativa regionale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC)”;

- la deliberazione della Giunta regionale del 13 dicembre 2022, n. 1172 di Approvazione dello Schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge 241/90, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Giunta della Regione Lazio, per la realizzazione della Missione 1 - Componente 1 - Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale" contenente anche il Piano operativo relativo al progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale – Regione Lazio";
- la legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660;
- la legge regionale 2 febbraio 2019, n. 2 "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)".

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente avviso pubblico si intende per:
 - a. **Soggetti sub-attuatori**: i soggetti destinatari del presente avviso, gli enti capofila dei **Distretti socio-sanitari** della Regione Lazio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, nonché le **Aziende pubbliche di servizi alla persona** di cui alla legge regionale del 2 febbraio 2019, n.2;
 - b. I Soggetti sub-attuatori di cui alla lettera a), previa apposita delega da parte degli enti interessati, possono proporre progetti relativi all'apertura di centri di facilitazione nell'ambito di più distretti sociosanitari, presentando domanda in forma aggregata;
 - c. Soggetto attuatore (o "SA"): la Regione Lazio;
 - d. Le **parti**: la Regione Lazio e il Soggetto sub-attuatore;
 - e. **Soggetto realizzatore/soggetto esecutore**: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) operante previa intesa con i soggetti di cui alla lettera a) quali, ad esempio:
 - gli **enti del terzo settore** già iscritti negli albi e nei registri regionali e transitati nel registro unico del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 101 del citato decreto,
 - le **cooperative sociali** di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24;
 - i **centri anziani comunali** e quelli costituiti in associazione di promozione sociale;

- f. **Intervento:** Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, così come declinato nel piano operativo della Regione Lazio;
- g. **Piano operativo:** documento trasmesso a mezzo PEC dalla Regione Lazio al Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie ai fini dell’attuazione dell’Intervento, il relativo cronoprogramma e i relativi costi pari a euro 12.621.779,00.
- h. **Centri di facilitazione digitale:** punti di accesso fisici, ad esempio situati in biblioteche, scuole e centri sociali, che forniscono ai cittadini formazione sia di persona che online sulle competenze digitali al fine di supportare efficacemente la loro inclusione digitale. Ciascun centro di “facilitazione digitale” dovrà essere ospitato in locali idonei e disporre di attrezzature tecnologiche adeguate alle attività svolte, inclusi arredi idonei e una connessione Internet con velocità conforme agli standard tecnologici correnti (minima 30 Mbps, specificando sempre qual è la velocità minima di connessione garantita nella struttura). In particolare, ciascun punto di facilitazione deve essere dotato di almeno due postazioni (anche mobili) e di un computer per facilitatore attivo nella sede di facilitazione, dotato di videocamera, microfono e con possibilità di accesso a un dispositivo per la stampa e la scansione. È preferito l’uso di software open source.
- i. **Facilitatore digitale:** figura funzionale a individuare le esigenze dei singoli cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e di Internet in generale, e a fornire loro supporto e orientamento attraverso una combinazione di strumenti educativi: assistenza personalizzata individuale (c.d. facilitazione), formazione in gruppi online e in presenza, e formazione online per autoapprendimento. Il ruolo del facilitatore digitale non è di intermediazione nella fruizione di servizi pubblici o privati che sono resi disponibili tramite tecnologie digitali, bensì di guida nella verifica dei fabbisogni di competenza individuali, di promozione e realizzazione di percorsi educativi di accompagnamento e/o di formazione, in cui la centralità sia posta sulla persona e sulla sua rete di relazioni, attitudini nei confronti del digitale e strumenti in uso anziché sulle tipologie di servizi pubblici e/o privati di cui necessita. Di fatto l’attività del facilitatore varia in funzione del target a cui si rivolge, individuando strategie mirate per favorire l’utilizzo autonomo e consapevole dei dispositivi e servizi digitali.
- j. **Distretti socio-sanitari:** sede principale della programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. Trattasi degli ambiti territoriali sociali (ATS), così come identificati in attuazione dell'articolo

8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 e individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2017 n. 660.

- k. **Aziende di servizi alla persona:** le aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, sono aziende di diritto pubblico, dotate di personalità giuridica, che erogano prestazioni sociali e socio-sanitarie in ambito distrettuale o subdistrettuale in favore di anziani, minori, persone svantaggiate sia a livello economico che sociale, famiglie, persone disabili, donne vittime di violenza, secondo quanto previsto nello statuto, nel rispetto della legge regionale e delle tavole di fondazione dell'ente.
- l. **Cittadini unici formati:** i cittadini singoli che sono stati fruitori di almeno un servizio erogato dai presidi di facilitazione digitale attraverso attività di formazione/assistenza personalizzata individuale, formazione online o formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi e che non hanno già ricevuto servizi di facilitazione digitale da un altro centro di facilitazione digitale della "Rete dei servizi di facilitazione digitale" o da uno sportello del progetto "Servizio civile digitale". In particolare, tramite apposita piattaforma di monitoraggio messa a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) sarà gestita un'apposita anagrafica e verrà tenuto conto dei cittadini coinvolti e riconosciuti come afferenti al progetto "Rete di servizi di facilitazione digitale". La possibile sinergia con il progetto "Servizio civile digitale" è da intendersi come finalizzata al potenziamento dell'attività complessiva sul territorio, pertanto, i cittadini formati grazie all'intervento dei volontari del servizio in questione non concorrono al raggiungimento degli obiettivi attesi del progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale";
- m. **Servizio di facilitazione digitale:** Il servizio di facilitazione digitale è un'attività di supporto individuale o di gruppo ai cittadini per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione, come l'App IO, la piattaforma pagoPA, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e il fascicolo sanitario elettronico, o su altri servizi, come la dichiarazione dei redditi precompilata, l'abbonamento per il trasporto pubblico locale, i servizi previdenziali o quelli assistenziali.

Art. 4 – Obiettivi dei Soggetti sub-attuatori

1. Ogni **centro di facilitazione attivato dai soggetti sub-attuatori**, attraverso le attività di assistenza e formazione digitale, pena la decurtazione parziale o totale dei finanziamenti in oggetto all'avviso, deve raggiungere:

- a. almeno **225 cittadini formati e 338 servizi erogati entro il 30 giugno 2024;**
 - b. almeno **540 cittadini formati e 810 servizi erogati entro il 31 dicembre 2024,**
 - c. almeno **900 cittadini formati e 1350 servizi erogati entro il 31 dicembre 2025.**
2. Si precisa che i cittadini formati grazie all'intervento dei volontari del "Servizio civile digitale" non concorrono al raggiungimento dei target di cui al comma 1. Per "servizio erogato" si intende qualsiasi servizio di facilitazione erogato verso nuovi utenti o utenti che già hanno usufruito di servizi di facilitazione erogati dalla 'Rete di servizi di facilitazione digitale' o dal progetto "Servizio civile digitale".
 3. Le attività previste per i progetti proposti non dovranno necessariamente concludersi entro termini predefiniti ma dovranno raggiungere, ai fini dell'ottenimento totale dei finanziamenti di cui all' art. 5, i target per centro di facilitazione digitale di cui al precedente comma 1.
 4. Le attività finanziabili dovranno essere avviate in data successiva alla data di concessione del finanziamento e dovranno essere portate a termine entro e non oltre la data del 31 dicembre 2025.

Art. 5 - Dotazione finanziaria dell'avviso

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è di **€ 1.728.492,00** (unmilionesettecentoventottomilaquattrocentonovantadue/00), stabilita a valere sulle risorse destinate ai Distretti socio-sanitari (calcolate in base a quanto assegnato per l'attuazione dell'intera Misura, al netto delle risorse che verranno gestite direttamente a livello regionale o stanziare per gli interventi relativi a centri per l'Impiego e agli enti locali), stanziare sui capitoli U0000S25103 e U0000S26107.
2. Per ogni centro di facilitazione digitale attivato, potrà essere erogato un rimborso delle spese fino ad un massimo di **€ 46.716,00**, ripartito secondo quanto riportato all'art. 14 comma 2.
3. Il finanziamento concesso con il presente avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, per le medesime spese ammissibili.
4. La Regione Lazio si riserva la facoltà di ridistribuire, secondo l'ordine di presentazione della domanda di partecipazione, le risorse finanziarie non allocate in questa prima istanza a favore di richieste di intervento presentate per l'apertura di ulteriori centri di facilitazione digitali. Inoltre, la Regione Lazio si riserva la possibilità di utilizzare gli eventuali importi residui del presente avviso pubblico, o eventuali nuove risorse disponibili, per l'eventuale riapertura

dei termini dello stesso avviso o per l'apertura di nuovi avvisi/bandi in linea con i medesimi obiettivi. La Regione Lazio si riserva inoltre, in base alla disponibilità di nuove risorse, di aumentare la dotazione finanziaria riservata al presente avviso al fine di consentire l'apertura di ulteriori centri di facilitazione oltre quelli previsti.

5. L'I.V.A. è ammissibile, ove questa non sia recuperabile.

Art.6 – Soggetti sub-attuatori titolati a presentare domanda di partecipazione

1. Sono invitati a presentare proposte progettuali per l'apertura di un centro di facilitazione a valere sul presente avviso esclusivamente i Distretti socio-sanitari, in forma singola o aggregata, aventi come capofila un Ente locale regionale e le Aziende pubbliche di servizi alla persona aventi sede nella Regione Lazio. L'Ente locale capofila può presentare domanda di partecipazione per conto del Distretto socio-sanitario, indipendentemente dalla propria partecipazione all'avviso pubblico riservato agli Enti locali di cui alla determinazione n. G09075 del 3 luglio 2023. I Distretti socio-sanitari possono richiedere l'apertura di ulteriori centri, la cui eventuale attivazione sarà stabilita dalla Regione Lazio.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 presentano domanda per l'apertura di centri in sedi diverse da quelle individuate dai Comuni nell'ambito dell'avviso pubblico di cui alla determinazione n. G09075 del 3 luglio 2023. I centri di facilitazione devono essere attivati nelle sedi dove vengono erogati i servizi socio-sanitari rivolti ai cittadini ed in ogni caso in sedi diverse da quelle indicate in altri bandi relativi all'intervento, per ospitare i centri di facilitazione digitali. Per i soggetti di cui al precedente comma 1, possono presentare, a valere sul presente avviso, una sola domanda di partecipazione. Nel caso l'Ente presenti più domande, sarà considerata valida, ai fini del presente avviso, l'ultima presentata fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 4.
3. Nel caso di partecipazione in forma aggregata di Distretti socio-sanitari appartenenti ad ambiti territoriali di gestione diversi, sarà necessario allegare l'atto di designazione dell'Ente capofila firmato digitalmente da tutti i Comuni Capofila di ambito territoriale coinvolti. In tal caso, l'ente capofila e gli enti aggregati non potranno presentare domanda di partecipazione all'avviso anche in forma individuale, pena l'esclusione della domanda in forma singola.
4. Nel caso in cui un Ente locale o un Distretto socio-sanitario dovesse essere coinvolto in proposte progettuali di diverse aggregazioni, verrà considerata la sua partecipazione a solo una di queste. In tal caso, la Regione Lazio si riserva la facoltà di scelta dell'aggregazione di appartenenza.

Art. 7 – Interventi finanziabili

1. I Soggetti sub-attuatori ammissibili di cui al precedente art. 6 si candidano per la attivazione di “centri di facilitazione digitale” per come gli stessi sono definiti all’art. 3, comma 1, lett. g), del presente avviso.
2. Le spese ammissibili sono individuate come di seguito: i) servizi di facilitazione erogati dai centri di facilitazione digitale relativi a servizi di formazione in presenza oppure online, inclusi i servizi di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale, ii) le attrezzature e/o dotazioni tecnologiche e iii) le attività di comunicazione/organizzazione di eventi formativi.
3. I facilitatori digitali svolgeranno, presso il centro di facilitazione digitale, un ruolo di accoglienza, di supporto e facilitazione all’uso dei servizi digitali nei confronti dei cittadini. Le attività di facilitazione, in base alle esigenze specifiche e alle competenze di partenza del cittadino, dovranno obbligatoriamente promuovere:
 - l’utilizzo sicuro e consapevole di Internet;
 - l’utilizzo dell’e-mail e delle app di messaggistica;
 - l’installazione e la configurazione di app;
 - l’utilizzo dei servizi digitali pubblici (con focus specifici sui servizi nazionali e regionali);
 - l’utilizzo di servizi digitali privati;
 - la formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, attraverso l’accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito Web di Repubblica Digitale o percorsi formativi online.
4. La Regione Lazio consiglia inoltre la previsione di almeno 50 ore annuali di formazione sincrona, realizzabili attraverso webinar, incontri in aula o modalità ibride. Sono comunque ammesse forme di flessibilità nella definizione delle attività di formazione, purché atte a garantire la massima potenzialità di fruizione da parte del target di riferimento.
5. I distretti socio-sanitari e le aziende pubbliche di servizi alla persona che presentano domanda possono attivare i centri di facilitazione digitale:
 - i. in proprio;
 - ii. affidando servizi all’esterno oppure a proprie società *in house*, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici;
 - iii. tramite accordi di co-progettazione (secondo le previsioni del decreto legislativo n. 117/2017), con gli enti del terzo settore aventi sede operativa nel territorio di riferimento del centro e regolarmente iscritti al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) oppure ad uno dei registri previsti dalla normativa vigente. Tali soggetti esterni coinvolti verranno definiti di seguito con il termine di “Soggetti realizzatori”.

6. Gli enti del terzo settore dovranno essere individuati dai Soggetti sub-attuatori, che presentano domanda al presente avviso, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente ovvero avere accordi in essere eventualmente da integrare per le nuove attività previste dall'avviso.

Art. 8 – Requisiti di ammissibilità

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate in conformità con le disposizioni di cui al successivo art. 10 e soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità della domanda di partecipazione:
 - a. coerenza del progetto con i target e milestone previsti dal piano operativo della Regione Lazio e citati all'art. 1 del presente avviso;
 - b. le attività di cui al finanziamento richiesto con il progetto saranno avviate a decorrere dalla data successiva alla data di concessione del finanziamento.
 - c. il progetto presentato non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - d. il progetto rispetta il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);
 - e. la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani;
 - f. l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, tutela dei diversamente abili, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità;
 - g. il progetto non prevede l'apertura di diversi centri di facilitazione riconducibili ad una stessa sede fisica;
 - h. i Soggetti sub-attuatori garantiscono l'adozione di adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché il rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all'art. 9 del medesimo regolamento;

- i. i Soggetti sub-attuatori garantiscono il possesso della capacità operativa e amministrativa necessaria per la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti per il rispetto di milestone e target di cui all'art.1 del presente avviso;
 - j. Rappresentano requisiti di ammissibilità per i progetti dei Soggetti sub-attuatori:
 - la disponibilità di una **connessione internet a banda larga** che permetta l'interscambio di informazioni con gli altri punti di facilitazione,
 - la disponibilità di spazi, situati nei pressi di erogazione dei servizi socio-sanitari, adeguati ad ospitare almeno **due postazioni** di lavoro (anche allestite con dispositivi mobili), dotate anche di videocamera, microfono e con possibilità di accesso a un dispositivo per la stampa e la scansione. È preferito l'uso di software open source;
 - k. Le sedi dei centri di facilitazione dovranno essere raggiungibili da un medesimo facilitatore domiciliato in una delle città rappresentative dei territori partecipanti - baricentrica -, in un arco temporale il più possibile limitato (< 1h), con distanze il più brevi possibili (< 50km), in grado di servire una popolazione residente complessiva il più ampia possibile;
 - l. il centro di facilitazione potrà prevedere anche sedi mobili (ad es. gazebo o automezzi opportunamente attrezzati), in base alle specificità territoriali e alla necessità di raggiungere gli obiettivi di popolazione richiesti dal progetto.
2. I requisiti di ammissibilità dei progetti dei Soggetti sub-attuatori saranno attestati dai soggetti stessi nella domanda di partecipazione, secondo quanto riportato nell'Allegato 1.

Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti proponenti, pena l'esclusione, dovranno presentare apposita domanda di partecipazione e schema di proposta progettuale, mediante compilazione degli allegati 1 e 2.
2. La domanda e lo schema di proposta progettuale, resi nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso decreto, una volta compilati, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto sub-attuatore proponente e inseriti nella documentazione da inviare mezzo PEC. In

mancanza di firma digitale, il legale rappresentante dell'Ente può procedere all'invio del file firmato in modalità autografa e accompagnato da un allegato contenente fotocopia di un suo documento di identità. I moduli devono riprendere obbligatoriamente il fac-simile di cui agli allegati al presente avviso.

3. Nel caso di partecipazione in forma aggregata vanno allegati tutte le deleghe dei soggetti coinvolti a favore dell'Ente capofila, firmate digitalmente dai relativi legali rappresentanti. In mancanza di firma digitale, il legale rappresentante dell'Ente può procedere all'invio dei file firmati in modalità autografa e accompagnato da un allegato contenente fotocopia di un suo documento di identità.

Art. 10 – Termini di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. Il presente avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione sul BURL fino alle ore 23:59 del **40° giorno** solare successivo alla data di pubblicazione.
2. I Soggetti sub-attuatori devono presentare domanda di partecipazione al finanziamento (allegato 1) e relativo schema di proposta progettuale compilato (allegato 2), esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: facilitazione.digitale@pec.regione.lazio.it.
3. La presentazione da parte dell'Ente capofila della documentazione necessaria ai fini della partecipazione all'avviso è a totale ed esclusivo rischio del partecipante stesso, il quale si assume la propria responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti di posta utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Regione Lazio ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro i termini perentori previsti.

Art. 11 – Esame e approvazione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione presentate dai Soggetti sub-attuatori individuati all'art. 6 del presente avviso sono sottoposte, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8.
2. Allo scadere del termine di cui all'art. 10, comma 1, la Regione Lazio, procede alla validazione dell'elenco delle domande ammesse al finanziamento.

3. Le domande candidate verranno analizzate in ordine di arrivo e ammesse al finanziamento in due fasi:
Fase 1: tramite modalità “a sportello”, ovvero fino ad esaurimento del massimo importo erogabile, garantendo almeno la realizzazione di un centro di facilitazione per ogni distretto socio-sanitario fra quelli che hanno presentato domanda;
Fase 2: qualora pervenissero domande valide in numero non sufficiente a consentire l’apertura di un centro per ogni distretto socio-sanitario presente nella Regione Lazio (37), al fine di consentire l’apertura di ulteriori centri di facilitazione, verranno ammessi al finanziamento anche i centri riconducibili ad un distretto socio-sanitario già coperto nella fase 1. La selezione di tali centri supplementari sarà condotta seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, consentendo l’ammissione di un nuovo centro per ciascuna domanda valida e ripetendo il processo dall’inizio per attribuire un centro ulteriore, sino al completo esaurimento delle risorse a disposizione.
4. L’Amministrazione regionale, sulla base degli esiti della selezione, approva e pubblica l’elenco delle domande ammesse a finanziamento.
5. In corso d’istruttoria, in caso di carenza documentale, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni della documentazione amministrativa ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
6. Verranno ammesse proposte progettuali, fino a concorrenza dei 37 centri di facilitazione. La Regione si riserva la facoltà di estendere il numero di centri di facilitazione attivabili.
7. La pubblicazione dell’elenco avrà valore di comunicazione ufficiale, non essendo previste forme di comunicazione scritta individuali.
8. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle 37 sedi attivabili per il presente avviso. In particolare, con determina, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sui siti istituzionali, sono approvati:
 - l’elenco dei beneficiari delle operazioni ammesse, con individuazione dei beneficiari delle operazioni non finanziabili per carenza di risorse;
 - l’elenco dei soggetti titolari di operazioni non ammesse a finanziamento.
9. Successivamente alla pubblicazione di cui al precedente comma 4, la Regione Lazio provvede alla trasmissione a mezzo PEC dell’atto di adesione ed obbligo (allegato 3) agli Enti selezionati. **Entro 15 giorni** dal ricevimento dell’atto di adesione ed obbligo già sottoscritto dalla Regione Lazio, i Soggetti sub-attuatori procedere alla sottoscrizione, pena l’esclusione dal beneficio, e all’invio dello stesso alla Regione Lazio tramite PEC al seguente indirizzo: facilitazione.digitale@pec.regione.lazio.it. L’atto di adesione e obbligo è l’atto formale che definisce e disciplina le attività da realizzare, i costi ammissibili, l’importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti beneficiari previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

10. Il Soggetto sub-attuatore, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, facoltà di richiedere, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. La proroga non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni e non può essere concessa più di una volta.

Art. 12 – Obblighi del Soggetto sub-attuatore

1. Il Soggetto sub-attuatore è obbligato a:
 - a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - c. rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, applicando quanto previsto dalla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 della Ragioneria generale dello Stato recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";
 - d. rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), ove previsto, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - e. rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - f. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto indicato dall'Amministrazione responsabile;
 - g. dare piena attuazione al progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti;

- h. garantire - e comunicare tramite PEC al Soggetto attuatore - l'attivazione dei centri di facilitazione digitale entro il tempo massimo di **45 giorni** dalla sottoscrizione dell'atto di adesione ed obbligo, ovvero nei termini migliorativi indicati all'interno della proposta progettuale;
- i. indicare la sede del centro di facilitazione (con possibilità di sedi distaccate ed eventuali sedi specifiche per l'erogazione di corsi) nell'apposito schema di proposta progettuale come riportato nell'allegato 2 al presente avviso;
- j. indicare gli orari di apertura dei centri di facilitazione, nell'ordine di almeno **24 ore settimanali per ciascun centro** (le ore potranno essere ripartite tra le sedi del medesimo centro, dichiarate al momento di presentazione della domanda).
- k. Il centro di facilitazione potrà prevedere anche sedi cd itineranti (ad es. gazebo o automezzi opportunamente attrezzati), in base alle specificità territoriali e alla necessità di raggiungere gli obiettivi di popolazione richiesti dal progetto.
- l. procedere in autonomia all'individuazione/reclutamento dei facilitatori e alle attività correlate sia tramite risorse proprie (volontari, dipendenti, ecc..) che tramite ricorso all'esterno attraverso l'attivazione di collaborazioni con operatori del terzo settore, promuovendo sinergie con progetti già attivi o da attivare sul territorio e/o soggetti privati, garantendo in ogni caso il rispetto della circolare del MEF n.4/2022 sui costi del personale così come emendata per la misura 1.7.2. dalla nota MEF – RGS prot. 219990 del 05/09/2022;
- m. comunicare nel breve termine alla Regione Lazio i nominativi dei facilitatori selezionati e i relativi centri di facilitazione digitale nei quali opereranno;
- n. assicurare che tutti i facilitatori intraprendano il percorso di formazione asincrona o sincrona, erogati dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e di eventuali corsi integrativi attivati dalla Regione Lazio (volti principalmente ad approfondire le specificità locali e i servizi pubblici offerti dagli enti che insistono sul territorio) e che i facilitatori conseguano la certificazione delle competenze digitali apprese, sulla base dello standard DigComp, avendo raggiunto almeno il livello 5;
- o. garantire che i facilitatori usino correttamente la piattaforma predisposta dal Dipartimento per la formazione e condivisione della conoscenza e la piattaforma di monitoraggio e controllo denominata Facilita, adempiendo in particolare agli obblighi di aggiornamento dei dati;
- p. garantire che il referente ReGiS usi correttamente le piattaforme di formazione, la piattaforma ReGiS di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e

- controllo delle componenti del PNR, adempiendo in particolare agli obblighi relativi all'aggiornamento dei dati e al caricamento di documenti;
- q. rispettare l'obbligo di indicazione del codice unico di progetto (**CUP**) su tutti gli atti amministrativi e contabili. A tal proposito, il Soggetto sub-attuatore è tenuto a staccare il CUP per l'intervento pubblico, per accettare il finanziamento, entro **15 giorni** dal ricevimento dell'atto di adesione ed obbligo già sottoscritto dalla Regione Lazio;
 - r. assicurare l'osservanza, nelle procedure di affidamento, delle norme nazionali ed europee in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente;
 - s. assicurare l'individuazione del soggetto realizzatore, nel caso in cui se ne voglia avvalere, a far data dalla pubblicazione della determina regionale di ammissione al finanziamento di cui all'art. 11 comma 8 del presente avviso, fornendo tempestivamente entro il termine massimo di **15 giorni** dalla data di stipula del contratto con il soggetto realizzatore dell'intervento, le informazioni richieste dalla Regione Lazio. Verrà fornito ai Soggetti sub-attuatori interessati il modello delle informazioni richieste (ad esempio: la data di stipula del contratto con l'eventuale soggetto realizzatore, il nominativo CF/P.IVA dello stesso, la sede operativa o il nome del registro al quale risulta essere iscritto, nel caso di un ente del terzo settore) da trasmettere mediante PEC facilitazione.digitale@pec.regione.lazio.it. La modulistica sarà resa disponibile sul sito Web istituzionale: <https://www.regione.lazio.it/puntidigitale>
 - t. alimentare il sistema ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, al fine di raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dalla Regione Lazio e dal Servizio centrale per il PNRR;
 - u. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (ReGiS), dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target del sub-investimento e assicurarne l'inserimento nel sistema;
 - v. rendicontare all'amministrazione regionale e su ReGiS, nei termini e secondo le modalità specificate nell'atto di adesione ed obbligo, le spese effettivamente sostenute che devono corrispondere ai pagamenti

eseguiti per la realizzazione del progetto e devono essere comprovate da fatture quietanzate, o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, con i relativi giustificativi. A tal proposito, la liquidazione delle risorse sarà riconosciuta a conclusione delle verifiche sulle richieste di finanziamento presentate e sul raggiungimento dei target annui di cittadini formati come definito negli artt. 4, 5 e 14 del presente avviso. Resta aperta la possibilità per la Regione Lazio di verificare in situ, con proprio personale o con personale delegato, il rispetto degli accordi/convenzioni;

- w. garantire la conservazione della documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, che dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta della Regione Lazio, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- x. facilitare le verifiche della Regione Lazio, del Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), dell'Unità di audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco* presso i Soggetti sub-attuatori pubblici delle azioni fino a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il rimborso da parte della Regione Lazio;
- y. contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura 1.7.2, e fornire, su richiesta della Regione Lazio, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone;
- z. inoltrare alla Regione Lazio tramite PEC al seguente indirizzo: facilitazione.digitale@pec.regione.lazio.it la domanda di erogazione del finanziamento utilizzando il fac-simile che verrà fornito al Soggetto sub-attuatore, allegando la documentazione che illustra i risultati raggiunti e attestando il contributo al perseguimento dei target associati al progetto. La richiesta dovrà essere fatta, secondo le modalità e previo raggiungimento dei target di cui all'art. 14, nelle seguenti finestre temporali: dal 1° luglio al 30 settembre per la prima rata annuale e dal 1° gennaio al 31 gennaio successivo per la II rata o per il rimborso annuale in unica soluzione;
- aa. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato la Regione Lazio sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che

- dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, in linea con quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- bb. indicare per ogni progetto proposto, nella compilazione della domanda di partecipazione, almeno una persona come referente per le attività di coordinamento e monitoraggio;
 - cc. partecipare ai tavoli di lavoro convocati dalla Regione Lazio e presentare le evidenze oggettive delle attività svolte e dei cittadini raggiunti;
 - dd. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'amministrazione centrale titolare di Intervento.

Art. 13 – Modalità di gestione degli interventi

1. Monitoraggio

Il Soggetto sub-attuatore fornisce i dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario ed al contributo al perseguimento di target e milestone associati all'intervento alimentando la competente sezione del Sistema informativo unitario per il PNRR (ReGiS) di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del PNRR. La Regione Lazio tramite lo stesso sistema informativo provvederà alla validazione, al monitoraggio e all'inoltro dei dati inseriti dal Soggetto sub-attuatore.

2. Controlli

Fermo restando gli obblighi in materia di controlli su milestone e target derivanti all'Amministrazione centrale titolare di intervento in base alla normativa europea e nazionale, la Regione Lazio si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli a campione sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico del progetto, sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, e dal presente avviso nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Soggetto sub-attuatore.

- a) Le domande di erogazione del finanziamento da parte del Soggetto sub-attuatore, se afferenti a progetti estratti a campione, sono sottoposte

alle verifiche, da parte delle strutture deputate al controllo della Regione Lazio.

- b) Le verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto sub-attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
- c) La Regione Lazio rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto sub-attuatore.
- d) In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto della disciplina nazionale ed europea, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Lazio procederà alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21 del presente avviso.
- e) Le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi. Tali verifiche comprendono quelle di competenza della Regione Lazio, del MEF e quelle su Milestone e Target effettuate dall'ufficio IV del Servizio centrale PNRR e dall'Unità di missione Next-EU.

3. Rettifiche finanziarie

- a) Ogni difformità rilevata sarà immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.
- b) Il Soggetto sub-attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a revoca del contributo.

4. Disimpegno delle risorse

- a) L'eventuale riduzione del sostegno da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), correlato al mancato raggiungimento dei target di cui all'art. 4, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui agli artt. 5 e 14 del presente avviso fino all'eventuale totale revoca del contributo stesso, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.
- b) La Regione Lazio adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al

Soggetto sub-attuatore, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dalla Regione Lazio in raccordo con il Dipartimento e con il Servizio centrale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

5. Informazione, pubblicità e comunicazione

- a) Il Soggetto sub-attuatore è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241.
- b) Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, il Soggetto sub-attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito Web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea.
- c) Il Soggetto sub-attuatore si impegna altresì a fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia Web che social, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR ed a fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai regolamenti comunitari e dall'amministrazione responsabile per tutta la durata del progetto.
- d) Il piano locale di comunicazione elaborato dal Soggetto sub-attuatore dovrà essere menzionato all'interno dello schema di proposta progettuale, come definito nell'allegato 2. La comunicazione delegata ai Soggetti sub-attuatori prevede sostanzialmente attività di animazione e informazione territoriale e attività di affissione negli spazi ad alta affluenza.

Art. 14 – Modalità di erogazione e rendicontazione

1. Per richiedere il rimborso delle spese rendicontate, il Soggetto sub-attuatore inoltra alla Regione Lazio la domanda di erogazione del finanziamento delle risorse assegnate e la relativa documentazione di cui al successivo comma 3, il cui fac-simile verrà fornito al Soggetto sub-attuatore in sede di stipula dell'atto di adesione ed obbligo.

2. Per ogni centro di facilitazione digitale attivato, potrà essere erogato un rimborso delle spese rendicontate fino ad un massimo di € 46.716,00, così ripartito:
 - a) fino ad un massimo di **€ 11.679,00 al raggiungimento del target di cui all'art. 4, co. 1, lett. a);**
 - b) fino ad un massimo di **€ 16.350,60 al raggiungimento del target di cui all'art. 4, co. 1, lett. b);**
 - c) fino ad un massimo di **€ 18.686,40 al raggiungimento del target di cui all'art. 4, co. 1, lett. c).** È facoltà del Soggetto sub-attuatore richiedere il rimborso delle spese rendicontate in due rate:
 - una prima rata di rimborso pari al 50% dell'importo annuale previsto, al raggiungimento nel corso del 2025 di 720 cittadini formati e 1080 servizi erogati
 - una seconda rata pari al restante 50% dell'importo annuale previsto, al raggiungimento dei target di cui all'art. 4, co. 1, lett. c);

È inoltre facoltà dei Soggetti sub-attuatori richiedere un **anticipo pari al 10% del rimborso massimo previsto**, a seguito della comunicazione di attivazione del centro di facilitazione entro i 45 giorni di cui all'art. 12, comma 1, lett. h), del presente avviso. Tale importo verrà detratto in fase di erogazione dell'ultimo rimborso spese.
3. Alla domanda di erogazione del finanziamento predisposta dal Soggetto sub-attuatore di cui al precedente comma 1, dovrà essere allegato una relazione delle attività svolte nel periodo di riferimento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto sub-attuatore.
4. La Regione Lazio, verificata la corretta alimentazione del sistema ReGiS ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, provvede al trasferimento delle risorse sul conto di tesoreria del Soggetto sub-attuatore (o sul conto corrente bancario dallo stesso indicato nei casi in cui lo stesso non fosse assoggettato ai vincoli del regime di tesoreria unica).
5. Il Soggetto sub-attuatore provvede al pagamento dei corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione del progetto. Tutti i pagamenti effettuati devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al codice unico di progetto (CUP).
6. Relativamente alla quota di cui all'art. 14 comma 2 lett. c) si precisa che si intendono ricomprese nella stessa anche le spese rendicontate fino al 30 giugno 2026.

Art. 15 –Variazione del progetto

1. Il Soggetto sub-attuatore può proporre variazioni che dovranno essere accolte con autorizzazione della Regione Lazio.
2. La Regione Lazio si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare variazioni delle attività del progetto non autorizzate. La Regione

Lazio si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto sub-attuatore.

3. Le variazioni proposte dal Soggetto sub-attuatore potranno riguardare solo il cronoprogramma dell'intervento fatte salve le scadenze previste per il conseguimento delle milestone e target associati all'investimento, e l'indirizzo relativo alla sede dei centri di facilitazione digitale.
4. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, la Regione Lazio si riserva la facoltà di decidere la revoca del finanziamento.
5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la difformità totale o parziale rispetto al progetto originario, la parziale realizzazione dell'Intervento, la non corretta rendicontazione finale dello stesso, il parziale raggiungimento degli obiettivi previsti.
6. Nei casi di cui al comma precedente la Regione Lazio procederà alla revoca del finanziamento.
7. Nel caso di modifiche al progetto non riguardanti quanto previsto dal precedente comma 3, il Soggetto sub-attuatore dovrà necessariamente procedere alla rinuncia del finanziamento, concesso sulla base di quanto alla determinazione di cui all'art. 11 comma 8, mediante comunicazione trasmessa alla seguente PEC: facilitazione.digitale@pec.regione.lazio.it.

Art. 16 – Meccanismi sanzionatori

1. Sono motivi di revoca del finanziamento, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento:
 - a) il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dell'investimento ammesso a finanziamento, indicati nell'art. 4 in termini di cittadini formati e servizi erogati, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77/2021;
 - b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del presente avviso;
 - c) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui all'art. 12 del presente avviso;
 - d) altri casi previsti dall'art.15 del presente avviso.
2. Il decreto di revoca e/o di decadenza disposti al ricorrere dei rispettivi presupposti, in relazione ai requisiti di ammissione e di continuazione del rapporto nonché alle altre prescrizioni del presente avviso, costituiscono in capo alla Regione Lazio il diritto ad esigere l'immediato recupero del finanziamento eventualmente già erogato.

ART. 17- Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Avella.
2. È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura amministrativa del presente avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno sette giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, tramite richiesta di chiarimento al seguente indirizzo PEC: facilitazione.digitale@pec.regione.lazio.it. Possono presentare chiarimenti coloro che risultino partecipanti all'avviso in questione, secondo le procedure a riguardo previste. Non sono ammessi chiarimenti tramite diversi canali di comunicazione.
3. Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti amministrativi, presentate in tempo utile, verranno fornite in formato elettronico sul sito istituzionale della Regione Lazio. I chiarimenti e le risposte fornite pubblicate costituiranno parte integrante del presente avviso.
4. La Regione Lazio si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di accertato malfunzionamento del sistema di posta elettronica certificata.

ART. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui il Soggetto attuatore verrà in possesso in occasione del presente avviso saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle apportate dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.
2. Per le finalità istituzionali connesse alla gestione dell'avviso, il titolare del trattamento è la Regione Lazio, in qualità di soggetto attuatore dell'iniziativa, con sede in via Cristoforo Colombo, 212 00145 Roma, contattabile via PEC all'indirizzo protocollo@pec.regione.lazio.it ovvero telefonicamente al numero 06 51681.
3. Il soggetto designato al trattamento è il Direttore *pro tempore* della Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica, con sede in via Cristoforo Colombo, 212 00145 Roma.
4. La Regione Lazio ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati contattabile via PEC all'indirizzo dpo@pec.regione.lazio.it o attraverso la casella elettronica dpo@regione.lazio.it o telefonicamente al URP-NUR 06 99500.

5. Le tipologie di dati personali che saranno trattati sono dati comuni e dati anagrafici.
6. I dati personali saranno raccolti e trattati all'interno dello spazio economico europeo con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 2016/679.
7. Il trattamento risponde all'esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati ha, pertanto, come fondamento giuridico l'interesse pubblico di cui all'art. 6 comma 1, lett. e) del regolamento poiché si fonda su disposizioni nazionali e regionali di attuazione del PNRR.
8. I dati saranno resi disponibili nei confronti dei responsabili del trattamento designati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all'amministrazione, per la finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge.
9. il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del titolare e dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento dal titolare, sarà effettuato con strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
10. I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente procedura e all'espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell'intervento di cui al presente avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse all'attuazione dell'iniziativa.
11. I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sui siti Web della Regione, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative e le norme applicabili in materia di trasparenza;
12. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare:
 - il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
 - il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;
 - il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy.

ART. 19 - Modifiche dell'avviso

1. Nel caso si rendano necessarie modifiche al presente dispositivo e/o ai suoi Allegati, sarà fornita tempestiva informazione agli interessati mediante specifica comunicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL.
2. Ove le modifiche apportate si concretizzino in modifiche sostanziali del dispositivo e/o implicino la richiesta di produzione di elementi non previsti a carico dei Soggetti sub-attuatori, la Regione Lazio provvede con propria determinazione alla modifica del termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo.

ART. 20 - Controversie e foro competente

1. Il presente avviso è disciplinato dalla normativa nazionale italiana e dal diritto europeo applicabile. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Per tutte le controversie che si dovessero verificare il foro competente è quello di Roma.
2. Il Soggetto sub-attuatore solleva la Regione Lazio da ogni responsabilità relativa a eventuali ricorsi e azioni legali derivanti dalla violazione di norme e regolamenti o dalla violazione dei diritti di soggetti terzi da parte di soggetti realizzatori o di uno o più facilitatori digitali. La Regione Lazio declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni alle proprietà o infortuni del personale incaricato nel corso dell'attuazione dell'iniziativa. Pertanto, la Regione Lazio non può accogliere nessuna richiesta di risarcimento o di aumento dei pagamenti derivante da tali danni o infortuni.

ART. 21 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dall'avviso si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

ALLEGATI ALL'AVVISO:

- Allegato 1: Domanda di partecipazione
- Allegato 2: Schema di proposta progettuale
- Allegato 3: Atto di adesione ed obbligo